



OGGETTO: Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – Approvazione Linee di indirizzo operativo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare le Linee di indirizzo operativo nell’ambito della Regione Marche per l’applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, così come riportate nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come “Allegato A”;
2. di disporre che da parte dell’Ufficio competente sia attivata ogni modalità di pubblicizzazione efficace e giuridicamente conforme alle finalità perseguite dalle linee guida;
3. di recepire l’Accordo del 21/12/2017 (Repertorio atti n. 184/CV) tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali concernente problematiche interpretative L. n. 68/99.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Deborah Giraldi*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(*Luca Ceriscioli*)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), che, ai sensi dell'art. 99 "Entrata in vigore e applicazione", co.2, si applica a decorrere da 25 maggio 2018;
- Legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", in particolare l'art. 16 "Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 del "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni";
- L. 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- L. 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" all' art. 1, commi da 793 a 800;
- D.P.R. 18.06.1997, n. 246 "Regolamento recante modificazioni in materia di assunzioni obbligatorie c/o gli enti pubblici";
- D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare, l'art. 35 "Reclutamento del personale" comma 1, lett. b e comma 2;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché la Deliberazione n. 243 del 15/05/2014 del Garante per la protezione dei dati personali – "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documento amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";



- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151” Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 concernente “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;
- Circolare ministeriale n. 2 del 22/10/2010;
- Circolare 38 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Registrazione 0000034.23-12-2015 - ad oggetto: D.Lgs. n. 150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni”;
- Circolare ministeriale n. 33_0000970. 17-02-2016;
- Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 39/0003374 del 04/03/2014 recante “Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – D.Lgs 150/2015. Nota prot. 2866 del 26/02/2016”;
- Accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, del 21 dicembre 2017 – Repertorio atti n. 184/CV - tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali, concernente “Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Delibera di Giunta Regionale del 20/11/2001, n. 2756 ad oggetto: Revoca DGR n. 1665 del 01/08/2000 – “Criteri e modalità relativi alla individuazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all’art. 8 della L. 68/99”;
- D.G.R. del 11/07/2011, n. 987 “Linee guida per la definizione delle modalità d’applicazione dell’intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della L. n. 68/99 e dell’art. 39 del D.Lgs, n. 165 /2001, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nella conferenza unificata del 16.11.2006 ed approvazione schema convenzione di programma con le Pubbliche Amministrazioni per l’inserimento lavorativo di persone disabili.
- D.G.R. del 11/12/2017, n. 1475 recante ad oggetto “Inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003. Approvazione schemi di convenzione (Allegati 1 e 2).



B) Motivazione

La Regione Marche, nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province, ha assunto, a far data dal 01 aprile 2016, il coordinamento funzionale dei servizi per l'impiego, per assolvere alle funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche attive in conformità alla L. 56/2014 e al D.Lgs n.150/2015.

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", in vigore dal 1 gennaio 2018, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, esercitate attraverso i Centri per l'Impiego, ha disposto il trasferimento giuridico alla Regione anche del personale dipendente dalle Province, assegnato ai Centri Impiego entro la data del 30 giugno 2018 (art. 1, commi da 793 a 800). Tale trasferimento nella nostra Regione è avvenuto con decorrenza dal 01/05/2018.

In considerazione delle innovazioni introdotte dalla normativa nazionale in materia di collocamento mirato, al fine di semplificare le procedure e di uniformarle sull'intero territorio regionale, si ritiene di dover adottare delle linee di indirizzo operativo, come riportate nel prospetto allegato al presente documento, del quale costituisce parte integrante, identificato come "Allegato A".

Per l'impostazione delle linee di cui sopra è stato richiesto specifico parere all'Ufficio Legislativo regionale (Risposta a ID_13242274_IFD del 16/02/2018) che si è espresso favorevolmente.

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, al Capo II "Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro", introduce nuove disposizioni che regolano i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, in particolare lo stato di disoccupazione (art. 19) da attribuire esclusivamente a coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro Impiego.

In data 23/12/2015 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare 38.0000034/2015 con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative per l'applicazione del D.Lgs. 150/2015, tra le quali anche l'applicazione al collocamento dei disabili di cui alla Legge n. 68/99 delle norme contenute nel Capo II del citato Decreto Legislativo, in quanto compatibili.

Ai sensi della L. 68/99 e s.m.i. i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Secondo il D.Lgs. 165/2001, l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazione avviene con contratto individuale di lavoro mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della



legislazione vigente, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità (art. 35, comma 1, lett. b). Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge n. 68/99, ivi inclusi gli appartenenti alle c.d. "categorie protette" (art. 18, L. n. 68/99), da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici, fino ad ora avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere (art. 35, comma 2), scorrendo i nutriti elenchi delle graduatorie provinciali in maniera progressiva.

In particolare, anche al fine di ridurre i tempi procedurali dell'impostazione sopra descritta, si ritiene opportuno intervenire attraverso uno specifico Avviso pubblico, conseguente alla richiesta della P.A. interessata definendo una graduatoria limitata ai soli lavoratori che hanno espressamente aderito a questo.

Onde poter ampliare le possibilità occupazionali dei lavoratori ai quali la L. 68/99 si riferisce, si ritiene opportuno prevedere Avvisi di valenza regionale qualora la P.A. richiedente l'avviamento a selezione ai fini di assunzione abbia più sedi operative sul territorio regionale, quindi, ricadenti nell'ambito di intervento di più Centri Impiego.

Il riferimento alla "Qualifica" è da intendersi quello alla nomenclatura e ai dizionari terminologici di cui al D.M. 30/10/2007 e successivi aggiornamenti (Classif. ISTAT delle Professioni 2011), così come indicato all'art. 2 delle disposizioni operative approvate con Decreto 265/17 e D.G.R. 779/17. Nonostante il riferimento alla norma sia chiaro, in fase di definizione dell'Avviso Pubblico saranno opportuni adeguati raccordi con l'Ente assumente, al fine di definire al meglio i contenuti delle prove di idoneità (Rif. D.Lgs, 165/01, art. 35, comma 1, lett. b).

Resta fermo che, nei casi in cui l'Ente assumente richieda una specifica professionalità (compatibile con la norma di che trattasi), il riferimento ufficiale deve sempre essere alla classificazione ISTAT delle Professioni 2011, con una lettura di aggregazione corrispondente al 3° "Digit" (livello di aggregazione dei profili).

Ciò comporta che tutte le specifiche professionalità minuziosamente dettagliate nei livelli più approfonditi, debbano essere considerate utili ai fini della partecipazione ad avvisi pubblici che richiedano una qualifica "equipollente" ricompresa nel livello gerarchicamente superiore.

Es. a fronte di una richiesta per la qualifica "impiegati addetti all'immissione dati" (4.1.2.2) possono partecipare gli utenti che possano vantare una qualifica specifica (4.1.2.2) o una delle altre qualifiche appartenenti alla "famiglia" di impiegati addetti alle macchine d'ufficio (4.1.2).



4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d'ufficio	4.1.2.1	Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e professioni assimilate
	4.1.2.2	Addetti all'immissione dati
	4.1.2.3	Addetti alle macchine per la riproduzione e l'invio di materiali e documenti
4.2.2 - Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela	4.2.2.1	Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici
	4.2.2.2	Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
	4.2.2.3	Centralinisti
	4.2.2.4	Addetti all'informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita)

Riguardo alle Convenzioni di cui all'art. 11 L. 68/99, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla citata legge, nei casi in cui il Datore di lavoro, pubblico o privato, ricada su più Centri Impiego regionali, viene sottoscritta un'unica Convenzione regionale, ferma restando la modalità operativa e di gestione in atto, con riferimento all'ambito territoriale su base provinciale. Ne deriva che ai singoli Centri Impiego spetta la competenza di sottoscrivere le Convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati quando la ricaduta occupazionale riguardi il proprio territorio.

Riguardo al Comitato Tecnico (organismo fondamentale preposto al collocamento mirato) anch'esso oggetto della presente deliberazione, il nuovo assetto normativo configura la seguente situazione:

l'art. 34, co. 1, lett. e, del D.Lgs. n. 150/2015 ha abrogato il D.Lgs. 469/97 istitutivo della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro nonché, al suo interno, del Sottocomitato e del Comitato Tecnico.

Da ciò deriva che ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 469/97 (leggasi Sottocomitato e Comitato Tecnico), è oggi da intendere unicamente al Comitato Tecnico di cui all'art. 8, co. 1 bis, della Legge n. 68/99, così come specificato dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 e che, per effetto delle modifiche normative intervenute, si debba oggi leggere "regionale", laddove dalla precedente normativa era indicato "provinciale".

Alla luce di quanto sopra, visto il parere favorevole espresso dal Servizio Legislativo regionale (Risposta a ID_13242274_IFD del 16/02/2018), gli ex Comitati Tecnici Provinciali di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, si trasformano in sezioni territoriali del Comitato Tecnico Regionale con riferimento specifico all'art. 8, co. 1 bis, L. 68/99 e con competenze su zone territoriali corrispondenti ai Centri Impiego afferenti ad ogni singola area provinciale. A scopo esemplificativo, l'ex Comitato Tecnico provinciale di Ancona diventa la sezione del CT regionale per l'ambito territoriale di Ancona, con competenza a trattare gli iscritti ai Centri Impiego di: Ancona, Senigallia, Jesi e Fabriano e si riunisce presso il Centro Impiego del Comune capoluogo di Provincia. Riguardo alla composizione, il Comitato Tecnico Regionale che, resterà in carica fino al



termine della corrente legislatura, è composto da tutti i componenti degli ex CT provinciali e la riconferma nominativa degli stessi avverrà con apposito Decreto dirigenziale.

Infine sempre riguardo alla normativa sul diritto al lavoro dei disabili, al fine di dirimere le numerose problematiche interpretative rappresentate dalle Pubbliche amministrazioni, è intervenuto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, l'Accordo del 21 dicembre 2017 – Repertorio atti n. 184/CV - tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali.

Con il citato Accordo, in aggiunta agli articoli 1 e 3 che disciplinano rispettivamente il "Computo della quota d'obbligo con riferimento al personale con contratto a tempo determinato gravante su fondi esterni" e "Il Computo della quota d'obbligo presso le unioni di comuni", si evidenzia che anche per le Pubbliche Amministrazioni trova applicazione l'art. 4, della L. 68/99, comma 3 bis (lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro) e comma 4 (Inabilità sopravvenuta).

Relativamente al comma 3 bis, a favore dell'applicabilità estesa anche agli Enti Pubblici si era già espressa la Circolare ministeriale mpls. 33.0000970. 17-02-2016. Relativamente invece all'applicabilità anche agli Enti Pubblici del comma 4, dell'articolo 4, viene superata, con l'Accordo su richiamato, la previsione della Circolare ministeriale n. 2 del 22/10/2010 che limitava l'applicazione della norma in esame con esclusivo riferimento all'ambito privatistico.

La proposta dell'atto che si sottopone alla Giunta Regionale è stata esaminata dalla Commissione Regionale per il Lavoro (CRL) nella seduta del 10 Aprile 2018, nella quale erano presenti anche i membri della Consulta per la disabilità, e successivamente inviata ai suoi componenti per ulteriori approfondimenti.

Non avendo ricevuto osservazioni, la proposta è da intendersi condivisa e approvata dai componenti della C.R.L.

L'atto che si propone di adottare con il presente documento non comporta, né può comportare impegni di spesa a carico del bilancio regionale di previsione.

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

C) Proposta

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: *Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* Approvazione Linee di indirizzo operativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Paolo Carloni)



PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non si trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

LA DIRIGENTE
(Graziella Gattafoni)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il sottoscritto, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, di non si trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art 6bis della L. 241/90 e artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Massimo Giulimonti)

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 5 di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)



ALLEGATO "A" ALLA D.G.R. N. _____ / _____

Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" Linee di indirizzo operativo

1. Definizioni:

- Utente L. 68/99: persona con disabilità art. 1 e soggetti appartenenti alle c.d. altre "categorie protette" di cui all'articolo 18, co. 2 (assunzioni obbligatorie).
- P.A.: l'insieme degli Enti Pubblici che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione di uno Stato.
- Centri Impiego (C.I.): Strutture operative regionali, istituite per la gestione del mercato del lavoro, per quanto di competenza della Regione Marche.
- Elenco con unica Graduatoria dei lavoratori disabili di cui al co. 2, dell'art. 8, della L. 68/99 e s.m.i., regionale: gli Elenchi sono istituiti in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2756/2001 e si articolano in sezioni territoriali, rispettivamente riferite a ciascun C.I. Nell'elenco risultano inseriti tutti i lavoratori, disoccupati e occupati compatibili ai sensi della Circolare 38 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Registrazione 0000034.23-12-2015, affetti da disabilità, così come indicati all'articolo 1 della L. 68/99, che risultano iscritti presso il C.I. della Regione Marche; i suddetti soggetti danno la propria disponibilità al lavoro. La graduatoria unica regionale, articolata per sezioni territoriali corrispondenti ai C.I. regionali, è approvata ogni anno ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche, nella sezione "Formazione e lavoro". I lavoratori, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati con il Codice assegnato automaticamente a ciascuno di loro dal sistema informativo Job Agency (JA). In analogia a quanto indicato al presente punto è gestito l'elenco con graduatoria unica dei lavoratori protetti non disabili di cui al co. 2 dell'art. 18 della L.68/99. Tuttavia, al fine di ridurre i tempi procedurali e ampliare le possibilità occupazionali dei lavoratori L. 68/99, le assunzioni obbligatorie presso le P.P.A.A. di cui al successivo punto 2., avvengono in conformità alla disciplina attuativa dell'art. 16 della L. n. 56/87, in quanto applicabile (art. 4 D.P.R. 246/1997) e quindi non mediante scorrimento delle graduatorie di cui all'art. 8, co. 2 L. 68/99, ma mediante uno specifico Avviso pubblico, conseguente alla richiesta della P.A. interessata, definendo così una graduatoria limitata ai soli lavoratori che hanno espressamente aderito a questo attraverso apposita domanda con la quale auto dichiarando, tra l'altro, l'iscrizione al C.I. ai sensi della L. 68/99, nonché tutti gli elementi aggiornati che concorrono alla definizione della graduatoria come da D.G.R. 2756/2001.

2. Assunzione obbligatorie (L.68/99, art.3) dei soggetti di cui all'articolo 1 della L. 68/99 da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 165/2001 art. 35, co. 2)

Avviene, di norma, sulla base di una graduatoria limitata ai soli lavoratori che aderiscono espressamente a specifico Avviso pubblico emanato dall'Amministrazione Regionale.



L'Avviso sarà emanato a seguito di richiesta avanzata dall'Ente Pubblico interessato e dovrà riportare, in maniera puntuale, tutti i requisiti richiesti, con particolare riguardo ad abilitazioni specifiche, qualifiche o mansioni previste, ruolo, posizione economica, tipologia, orario e sede di lavoro, nonché le informazioni circa le modalità e contenuti su cui verterà la prova teorico-pratica che l'Ente Pubblico richiedente andrà a svolgere.

L'Avviso pubblico ha efficacia per gli iscritti presso tutti i C.I della Regione Marche qualora la P.A. richiedente abbia più sedi operative nel territorio regionale, quindi ricadenti nell'ambito di intervento di più C.I. L'Avviso è, invece, rivolto ai soli lavoratori iscritti nell'elenco di cui alla L.68/99 presso il C.I di riferimento quando la P.A. richiedente ha sedi operative solamente nel territorio di spettanza di un C.I.

Formalizzazione della domanda di partecipazione: le persone interessate presentano la propria candidatura, sia che l'Avviso abbia efficacia per l'intero territorio regionale che per un singolo CI, nei tempi e secondo le modalità previste nell'Avviso. In tale atto andrà sempre prevista la possibilità di presentare la candidatura a mezzo PEC.

Partecipano agli avviamenti i candidati iscritti alla L. 68/99 in data antecedente la richiesta dell'Ente assumente.

La graduatoria per l'avviamento a selezione, conseguente a ciascun Avviso Pubblico, sarà stilata sulla base del punteggio che ciascun lavoratore, la cui candidatura sia risultata ammissibile, possiede nell'ambito della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 8, comma 2 della L.68/99.

L'efficacia della graduatoria per l'avviamento a selezione elaborata come sopra indicato è comunque subordinata alla valutazione di compatibilità delle mansioni previste dal posto di lavoro rispetto alla disabilità dei candidati da avviare alla prova di idoneità da parte del Comitato Tecnico.

Avviamento a selezione dei lavoratori in posizione utile: al fine di ridurre i tempi procedurali di assunzione, i candidati, utilmente valutati e secondo l'ordine di punteggio, potranno essere avviati a selezione in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, in conformità alla disciplina attuativa dell'art. 16 della L. n. 56/87 per gli avviamenti a tempo indeterminato (D.P.C.M. 27 dicembre 1988).

Le procedure previste al presente punto sono adottate anche nel caso di datori privati, soggetti all'obbligo di cui alla L.68/99 in assenza di richiesta nominativa di avviamento da parte degli stessi.

3. Disposizioni operative per il riconoscimento delle qualifiche

Per "Qualifica" è da intendersi quella di cui alla nomenclatura e ai dizionari terminologici di cui al D.M. 30/10/2007 e successivi aggiornamenti (Classif. ISTAT delle Professioni 2011), così come indicato all'art. 2 delle disposizioni operative approvate con Decreto 265/17 e D.G.R. 779/17.



Resta fermo che, nei casi in cui l'Ente assumente richieda una specifica professionalità (compatibile con la norma di che trattasi), il riferimento ufficiale deve sempre essere alla classificazione ISTAT delle Professioni 2011, con una lettura di aggregazione corrispondente al 3° "Digit" (livello di aggregazione dei profili). Ciò comporta che tutte le specifiche professionalità minuziosamente dettagliate nei livelli più approfonditi, debbono essere considerate utili ai fini della partecipazione ad avvisi pubblici che richiedono una qualifica "equipollente" ricompresa nel livello gerarchicamente superiore.

Ulteriori professionalità, più specifiche, possono eventualmente essere registrate presentandosi presso gli sportelli del Centro per l'impiego muniti di idonea documentazione che attesti la qualifica acquisita.

Si precisa che il riconoscimento e la registrazione della "qualifica" può avvenire il giorno stesso della presentazione della domanda di partecipazione e anche successivamente fino alla data di scadenza dell'Avviso, a fronte di idonea documentazione da rendersi da parte dell'utente.

4. Convenzione art. 11 L. 68/99

La Convenzione prevista all'articolo 11 della L.68/99 ha la finalità di addivenire alla progressiva copertura della percentuale di riserva a favore dei beneficiari del collocamento mirato e non può in nessun caso modificare la quota d'obbligo dei datori di lavoro, pubblici e privati che si avvalgono dello strumento convenzionale. Possono, inoltre, essere stipulate convenzioni con i datori di lavoro non soggetti agli obblighi della Legge 68/99, anche per consentire l'accesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa.

Nella convenzione sono stabiliti, tra l'altro, i tempi e le modalità delle assunzioni avendo cura di ripartire in maniera equa le assunzioni programmate nel corso del periodo di validità della convenzione.

I tempi di efficacia della Convenzione e del relativo programma di assunzione sono variabili in relazione al numero di scoperture che risulta in capo al datore di lavoro pubblico e privato, assoggettato agli obblighi di cui alla L. 68/99. In casi di particolare difficoltà, per il tipo di attività svolta, per la struttura e l'organizzazione dell'Azienda/Ente, possono essere presentate proposte di convenzione, adeguatamente motivate, che derogano dai termini previsti per la fascia di riferimento, relativa al numero di assunzioni alle quali si è tenuti.

Tra le modalità che possono essere convenute vi sono la facoltà di assunzione nominativa (oltre la quota stabilita dalla normativa in via generale), lo svolgimento di tirocini con finalità formativa o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Gli uffici per il collocamento mirato attivi presso i C.I. della Regione Marche effettuano il monitoraggio delle Convenzioni stipulate al fine di verificare il rispetto degli impegni concordati.

M



Per l'intera durata della Convenzione, relativamente al numero di assunzioni con la stessa programmato il datore di lavoro, pubblico e privato, è da intendersi in regola rispetto agli obblighi di cui alla L.68/99.

La Convenzione può essere:

- rinnovata qualora la Regione, alla scadenza, abbia verificato il corretto adempimento degli obblighi assunti;
- interrotta a fronte di gravi irregolarità da parte dell'Impresa/Ente rispetto ai termini della convenzione stessa o ai relativi programmi di inserimento. In tal caso, la Regione procede all'avviamento delle unità lavorative corrispondenti, secondo le modalità ordinarie;
- sospesa, nel caso in cui, successivamente alla stipula, sopravvenga, per il datore di lavoro, una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione di cui all' art. 3, comma 5, L. 68/99. La sospensione della convenzione opera per il periodo corrispondente e la durata del programma può essere prorogata fino a un massimo di un anno rispetto alla scadenza prevista.

Eventuali e parziali scostamenti di esigua entità rispetto alla programmazione delle assunzioni inizialmente stabilita o, comunque, addebitabili a dinamiche aziendali e occupazionali non prevedibili al momento della stipula, non impediscono il rinnovo della convenzione stessa.

Qualora, nell'ambito della convenzione, venga attivato un tirocinio finalizzato all'assunzione, di durata pari o inferiore a dodici mesi e la relativa attività formativa e/o di orientamento abbia inizio e si svolga per almeno il 50% prima della data fissata nella convenzione per l'instaurazione del rapporto di lavoro, viene consentito, su richiesta dell'Azienda, di differire l'assunzione fino al compimento del tirocinio stesso.

In presenza di incremento degli obblighi di assunzione e a fronte di richiesta del datore di lavoro pubblico o privato interessato, adeguatamente motivata, la durata della convenzione e del relativo programma di assunzione può essere prorogata in relazione al numero delle nuove assunzioni alle quali il datore di lavoro, pubblico e privato, deve assolvere, per un periodo massimo di 48 mesi.

La Convenzione di cui trattasi, qualora il Datore di lavoro pubblico o privato, tenuto all'assolvimento degli obblighi, abbia più sedi operative sul territorio regionale, distribuite quindi nell'ambito di intervento di più Centri Impiego, è stipulata in forma unitaria; mentre è stipulata con riferimento al singolo C.I qualora il datore di lavoro abbia sedi ricadenti solamente nell'ambito di intervento di tale struttura regionale.

La Giunta regionale approva con specifico atto il modello di convenzione di cui all'articolo 11 della L. 68/99, in conformità a quanto previsto dalle presenti linee di indirizzo.

5. Comitato Tecnico art. 8, comma 1 bis, L. 68/99

Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 8 della L.68/99, in conformità alle competenze regionali in materia di mercato del lavoro, è istituito a livello regionale.



Il Comitato Tecnico Regionale resta in carica per il periodo corrispondente alla durata della legislatura regionale.

Per la prima applicazione delle presenti disposizioni il Comitato Tecnico Regionale è costituito dai componenti degli ex Comitati Tecnici provinciali, confermati con apposito atto dirigenziale.

Al fine di facilitare l'operatività il Comitato Tecnico Regionale è articolato in sezioni territoriali, funzionali alle competenze di ciascuno dei 13 CI della Regione Marche come indicato nel seguente prospetto.

Sezioni Territoriali del Comitato Tecnico Regionale	Centri Impiego per cui la Sezione Territoriale opera	Sede operativa di riferimento della Sezione Territoriale
provincia di Ancona	Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia	Uffici del C.I. di Ancona.
provincia di Ascoli Piceno	Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto	Uffici del C.I. di Ascoli Piceno
provincia di Fermo	Fermo	Uffici del CI di Fermo
provincia di Macerata	Civitanova marche, Macerata, Tolentino	Uffici del CI di Macerata
provincia di Pesaro-Urbino	Fano, Pesaro, Urbino	Uffici del CI di Pesaro